



MUNICIPALITÀ III
STELLA - SAN CARLO ALL'ARENA
Direzione Municipalità
ORDINANZA n. O1531/2024/23 del 09/05/2024

Oggetto: Istituzione, fino ad eliminato pericolo, di un particolare dispositivo temporaneo di traffico lungo la Salita dei Giudici a causa del dissesto di un fabbricato sito al civico 1.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con PG/2024/377255 del 23/04/2024, l'Area Tutela del Territorio - Servizio Protezione Civile, a seguito di un sopralluogo congiunto con i Vigili del Fuoco, ha segnalato la presenza di un fabbricato dissestato sito in Salita dei Giudici al civico 1, il quale, in considerazione delle gravi condizioni statiche dei paramenti, degli sporti e dei solai ancora in situ, nonché degli intonaci ammalorati, rappresenta un concreto pericolo per le persone che transitano lungo il tratto stradale di Salita dei Giudici, in prossimità del fabbricato in questione;
- è stato trasmesso con PG/2024/377255 del 23/04/2024, dall'Area Tutela del Territorio - Servizio Protezione Civile, la richiesta, a titolo cautelativo e nelle more dell'installazione di opere provvisorie atte a garantire la sicurezza della circolazione, di predisposizione di idonea ordinanza con provvedimento viabilistico temporaneo, per l'interdizione al traffico veicolare lungo la Salita dei Giudici fino alla messa in sicurezza del dissesto, eccettuati i veicoli dei residenti e dei mezzi di soccorso.

Considerato che:

- è stata trasmessa, tramite PEC del 02/05/2024, all'U.O. Stella del Servizio di Polizia Locale, la richiesta del parere di competenza in merito all'adozione di apposita ordinanza, con provvedimento viabilistico temporaneo, per l'interdizione al traffico veicolare lungo la Salita dei Giudici fino alla messa in sicurezza del dissesto, ad eccezione dei veicoli dei residenti e dei mezzi di soccorso;
- tramite PEC del 04/05/2024 l'U.O. Stella del Servizio di Polizia Locale, pur in mancanza di idoneo percorso alternativo (all'uopo si evidenzia che Salita dei Giudici è un'arteria cieca), in ragione di esigenze di sicurezza ha rilasciato parere favorevole per la chiusura temporanea al traffico veicolare della Salita dei Giudici, ribadendo quale unica condizione il termine del provvedimento inibitorio non appena siano state assicurate le condizioni di sicurezza.

Ritenuto che:

- a seguito di quanto esposto, risulta necessario adottare i provvedimenti viabilistici indicati nella parte dispositiva del presente atto, al fine di eliminare la situazione di pericolo rappresentata dal fabbricato dissestato sito in Salita dei Giudici al civico 1.

Attestato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli articoli 13, comma 1, lettera b) e 17, comma 2, lettera a) del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013;
- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, introdotto dall'art. 1, c. 41 della Legge 190/2012, e degli artt. 6 e 8 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale 69/2024, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tale da impedire l'adozione del presente atto;
- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 23, c. 1 del D.Lgs. 33/2013 e all'art. 1, c. 16 della Legge 190/2012, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;
- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento è stata espletata dal responsabile del procedimento Istruttore Direttivo Tecnico Massimiliano Esposito, giusta individuazione ODS Z1531/2023/16.

Letti:

- il D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm. e ii.;

- il D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm e ii;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

ORDINA

Istituire l'inibizione temporanea al traffico veicolare lungo la Salita dei Giudici, a partire dal civico 1, a causa del dissesto di un fabbricato sito al civico 1, a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino alla messa in sicurezza del dissesto.

Tutte le Ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente sono da ritenersi sospese.

Dal presente dispositivo sono esentati i veicoli dei residenti e dei mezzi di soccorso.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico, il Servizio di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro tipo di provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed, eventualmente, potrà adottare tutti gli accorgimenti qualora se ne presentasse l'esigenza.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.Lgs. n. 285/1992, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma all'art.3 comma 4 della Legge 241/1990 avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art.37 del Codice della Strada, D.Lgs. n. 285/1992, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, D.P.R. 495/1992.

Sottoscritta digitalmente da

IL DIRETTORE

Dott.ssa Caterina Iorio